



# *Prefettura dell'Aquila*

## *Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

### **IL PREFETTO**

**VISTO** l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

**VISTA** la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

**VISTE** le deliberazioni consiliari n. 26 del 4/11/2021 del Comune di Montereale, n. 28 del 17/11/2021 del Comune Capitignano e n. 31 del 11/11/2021 del Comune di Cagnano Amiterno, con le quali è stato approvato lo schema della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i comuni medesimi;

**VISTO** l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci in data 18/11/2021;

**CONSIDERATO** che attualmente le sedi di segreteria dei comuni di Montereale (abitanti n. 2797), di classe IV, Capitignano (abitanti n. 689), di classe IV, e Cagnano Amiterno (abitanti n. 1.509) di classe IV, sono vacanti;

**CONSIDERATO** che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

**VISTA** la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

**VISTE** le circolari n. 485-E (P) del 24/3/2015 e n. 3782-E (P) del 18/6/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di convenzioni per l'ufficio di segreteria;

h



## *Prefettura dell'Aquila*

### *Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

**VISTO** l'art. 16-ter, comma 11, del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n.8 del 2020, con il quale è stato stabilito che la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, con cui sono state dettate le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

**VISTA** la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

**VISTO** il D.P.R. 465/97;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001;

**VISTO** il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010;

**VISTO** il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 1 marzo 2011;

**ACCERTATA** pertanto la regolarità del procedimento di nomina;

#### **D E C R E T A**

di prendere atto della stipulazione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Montereale (2797 abitanti), Capitignano (689 abitanti) e Cagnano Amiterno (1509 abitanti) per un totale di 4.995 abitanti e, quindi, classificandola quale sede di Comuni con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III), attualmente vacante.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Dott.ssa Franca Ferraro)

- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MONTEREALE
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO